Comune di Pieve Emanuele

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011)

(A cura servizio tributi)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del

Articolo 1 OGGETTO

- 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune Pieve Emanuele, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
- 2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

Art. 2 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale con proprio atto individua il soggetto dell'Ente, responsabile della gestione di tutti gli atti riferiti alla gestione dell'Imposta.

Articolo 3 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2013, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
- 2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune.
- 3. La destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita delibera di Giunta Comunale da approvare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Tale delibera dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 4 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

- l. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui agli artt. 24 e ss. della Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle spese riscosse.
- 2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 MISURA DELL'IMPOSTA

- Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.
 comma 2, Lettera f) del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale, con il presente Regolamento.
- 2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
- 3 Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalle Leggi regionali sul turismo e dei prezzi offerti dalla struttura.

Articolo 6 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Esenzioni:

- a) I minori fino al dodicesimo anno di età;
- b) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, nel numero massimo di due, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare:
- c) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori nel numero massimo di 2;
- d) Le persone con disabilità;
- e) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
- f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che studiano in Istituti nelle province di Pavia e Milano;

2. Agevolazioni:

- a) Per i residences, la tariffa è ridotta del 50% per i pernottamenti complessivamente superiori a 15 giorni.
- b) In caso di manifestazioni, convegni e seminari ospitati in strutture ricettive sul territorio, l'imposta può essere ridotta del 50% solo se il gestore riduce a sua volta del 25% la tariffa normalmente applicata, previa richiesta preventiva all'Ente e successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, che riceve la ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
- 2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
- 3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale web del Comune.

Articolo 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Il Comune di Pieve Emanuele si impegna a pubblicare sulla home- page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9 VERSAMENTI

- 1. Il gestore della struttura ricettiva, ha l'obbligo di richiedere e riscuotere l'imposta ed è responsabile del suo riversamento al Comune, che deve essere effettuata entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Pieve Emanuele, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;

- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
- c) per le convenzione intrattenute dal gestore con enti, istituzioni e privati ecc., che prevedono il pagamento differito del pernottamento, il pagamento dell'imposta sarà effettuato entro il 15 del mese successivo all'intervenuto incasso da parte del gestore, presentando copia della convenzione sottoscritta all'ufficio competente del Comune.

Il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate.

L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura potrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno secondo le modalità concordate con l'ufficio tributi.. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.

Articolo 10 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

- 1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art. 5 lettera c) dovranno essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale.
- 2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 11 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1. Il Comune tramite l'apposito ufficio effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 12 SANZIONI

- 1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997.
- 2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 14 RIMBORSI

- l. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 C.C. dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta.
- 2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.
- 3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 15 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 dello stesso, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.
- 2. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- 3. Ai sensi dell' art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Finanza locale.
- 4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ed a successive modifiche ed integrazioni.